



COMUNE DI SAN GIMIGNANO



DPCM del 26 aprile 2020

*Seguendo le disposizioni del Governo e delle Autorità sanitarie si ricorda che in base ai DPCM dell'8, del 9, dell'11, del 22 marzo e del nuovo **DPCM 26 aprile 2020** sono state introdotte, fino al **17 maggio**, salvo diverse indicazioni, delle sospensioni, dei divieti e delle raccomandazioni alle quali si invita tutta la cittadinanza ad attenersi quali misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del virus Covid19.*

► SPOSTAMENTI E MISURE DI PREVENZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO

✓ Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da **comprovate esigenze lavorative** o **situazioni di necessità** ovvero per **motivi di salute** e si considerano necessari gli **spostamenti per incontrare congiunti** purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine.

✓ Si può andare a **fare la spesa** nei comuni confinanti con quello di residenza, ma l'invito è a non muoversi ogni giorno e andare una/due volte a settimana presso i supermercati e negozi di vicinato.

✓ In base dalla Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.46/2020 da **venerdì 1° maggio** sarà consentito svolgere attività motoria, a piedi o in bicicletta, nell'ambito del proprio comune. Queste attività saranno possibili **in modo individuale o da parte di genitori con i propri figli minori, di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti o di residenti nella stessa abitazione**. Tutte le attività dovranno iniziare dalla propria abitazione e concludersi presso la stessa. In nessun caso per praticare le attività motorie sarà consentito l'uso di mezzi pubblici o privati per gli spostamenti. Tra genitori e figli minori, residenti nella stessa abitazione, così come tra accompagnatore e persona non pienamente autosufficiente, inoltre, **non sarà necessario mantenere il distanziamento sociale** che resta invece necessario verso tutti gli altri.

✓ In ogni caso, è **fatto divieto** a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

✓ E' in ogni caso **consentito il rientro** presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

*(Tutte queste esigenze e situazioni vanno **dimstrate, per il momento, con autocertificazione** che si può fare anche su carta bianca, senza dichiarare il falso. Modulo scaricabile sul sito del Comune: www.comune.sangimignano.si.it).*

✓ I soggetti con **sintomatologia da infezione respiratoria e febbre** (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

✓ E' fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla **misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus**.

✓ E' vietata **ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati**; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera.

► SCUOLA, FORMAZIONE, NIDI E SCUOLE, UNIVERSITÀ FINO

✓ Sono sospese le attività didattiche, nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università. Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia.

► EVENTI E SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI, LUOGHI DI CULTO E RITI

✓ Sono sospese le **manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico**, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, **feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri,**



COMUNE DI SAN GIMIGNANO



pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.

☑ **L'apertura dei luoghi di culto** è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

☑ **Sono sospese le cerimonie civili e religiose;** sono **consentite le cerimonie funebri** con l'esclusiva partecipazione di parenti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale.

Sono riaperti i **cimiteri comunali**, restano chiusi i **bagni pubblici**.

▶ PARCHI PUBBLICI, VILLE E GIARDINI, AREE GIOCO PER BAMBINI.

☑ L'accesso del pubblico ai **parchi, alle ville e ai giardini pubblici** è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

☑ **Le aree attrezzate per il gioco dei bambini** sono chiuse.

▶ MUSEI, BIBLIOTECHE E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA

☑ Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del Codice Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n 42/2004).

▶ ATTIVITA' LUDICA E RICREATIVA. SPORT

☑ **Non è consentito** svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto. **È consentito svolgere individualmente**, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, **attività sportiva o attività motoria**, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di **almeno due metri per l'attività sportiva** e di **almeno un metro per ogni altra attività**. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. A San Gimignano gli **impianti sportivi pubblici sono chiusi**.

☑ Sono sospese le attività di **palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere**, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), **centri culturali, centri sociali, centri ricreativi**.

▶ ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE

☑ Sono sospese le **attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'**ALLEGATO 1**, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i **mercati**, salvo le attività dirette alla vendita di **solli generi alimentari** che a San Gimignano saranno consentite dal 7 maggio.

Restano aperte le **edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie**. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

☑ Sono sospese le attività dei **servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)**, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Resta consentita **la ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **la ristorazione con asporto**



COMUNE DI SAN GIMIGNANO



fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

✓ Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'**ALLEGATO 5**.

✓ Sono sospese le attività inerenti **servizi alla persona** (fra cui **parrucchieri, barbieri, estetisti**) diverse da quelle individuate nell'**ALLEGATO 2**.

✓ Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i **servizi bancari, finanziari, assicurativi** nonché l'attività del **settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare** comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

✓ In ordine alle **attività professionali** si raccomanda che: **a)** sia attuato il massimo **utilizzo di modalità di lavoro agile** per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; **b)** siano **incentivate le ferie e i congedi retribuiti per** i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; **c)** siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; **d)** siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

✓ Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le **ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI**, ad eccezione di quelle indicate nell'**ALLEGATO 3**. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

✓ E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di **farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici** nonché di prodotti agricoli e alimentari.

✓ Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

✓ Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'**ALLEGATO 7**, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

✓ Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all'**ALLEGATO 3**, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.

✓ Per le attività produttive sospese è ammesso, **previa comunicazione al Prefetto**, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

✓ Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.



COMUNE DI SAN GIMIGNANO



📌 Allegato 1 al DPCM 26 aprile 2020

Scarica dal sito www.comune.sangimignano.is.it l'Allegato 1 completo.

📌 Allegato 2 al DPCM del 26 aprile 2020

SERVIZI ALLA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

📌 Allegati 3,4,5,6,7,8,9 al DPCM del 26 aprile 2020

Scarica dal sito www.comune.sangimignano.is.it l'Allegato 1 completo.

▶ UFFICI COMUNALI

☑ E' disposta la sospensione dell'apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali, salvo la possibilità di accesso ai medesimi **previo appuntamento** da richiedere telefonicamente o tramite e-mail utilizzando i contatti sotto indicati, esclusivamente in relazione ad attività ritenute dall'ufficio competente **essenziali, indifferibili e urgenti**.

☎ 0577 9901 Centralino

✉ poliziamunicipale@comune.sangimignano.si.it

✉ servizidemografici@comune.sangimignano.si.it

✉ suap@comune.sangimignano.si.it

✉ urbanistica@comune.sangimignano.si.it

✉ lavoripubblici@comune.sangimignano.si.it

✉ ambiente@comune.sangimignano.si.it

☞ **Per tutte le tematiche residuali** (ad esempio: richieste di manutenzione e info generiche), scrivete a:

✉ urp@comune.sangimignano.si.it

La **PEC** del Comune è:

✉ comune.sangimignano@postacert.toscana.it

▶ SANZIONI

In generale, per chi viola le misure di contenimento dell'epidemia si prevede una sanzione amministrativa in denaro (da 400 a 3.000 euro).

Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni possono arrivare fino a 4.000 euro. Oltre a questo, in caso di violazione delle misure di contenimento previste per pubblici esercizi, attività sportive, ludiche o di intrattenimento, attività di impresa o professionali e commerciali, può essere imposta la immediata sospensione dell'attività fino a 30 giorni.

Tutte le INFO sul portale del Comune di San Gimignano:

<https://www.comune.sangimignano.si.it/it/home/it/home/it/notizie/Informazioni-Coronavirus>